

Deliberazione della Giunta Regionale 26 ottobre 2015, n. 30-2329

Centro Specialistico Biellese di Fisiocinesiterapia e riabilitazione dr. Stagno Giuseppe - Volturazione della titolarita' dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento in favore della Societa' Centro Fisioterapia Stagno di Davide e Stefano Stagno s.n.c. per l'Ambulatorio erogante attivita' di Recupero e Rieducazione Funzionale di I livello extradegenziale, sito in via Delleani n. 15, Biella.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che il CENTRO SPECIALISTICO BIELLESE DI FISIOCHINESITERAPIA E RIABILITAZIONE DOTT. STAGNO GIUSEPPE è stato autorizzato, ex D.G.R. n. 40-2991 del 13 novembre 1995 e s.m.i. ed accreditato (cod. 56) in fascia C, ex D.G.R. n. 33-14612 del 24 gennaio 2005, all'esercizio delle attività sanitarie ambulatoriali di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello extradegenziale, nella struttura sita in Via Delleani n. 15, Biella;

vista l'istanza, pervenuta al Settore con ns. prot. n. 9060/A14050 datato 8 maggio 2015, a firma del Dott. Giuseppe Stagno, in qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico del "CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DI DAVIDE E STEFANO STAGNO s.n.c.", con cui è stata formulata richiesta di volturazione delle autorizzazioni sanitarie e di accreditamento rilasciate alla "CENTRO SPECIALISTICO BIELLESE DI FISIOCHINESITERAPIA E RIABILITAZIONE DR. STAGNO GIUSEPPE" in capo al "CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DI DAVIDE E STEFANO STAGNO s.n.c.", in forza dell'atto di conferimento della società cedente "CENTRO SPECIALISTICO BIELLESE DI FISIOCHINESITERAPIA E RIABILITAZIONE DR. STAGNO GIUSEPPE" nella società cessionaria "CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DI DAVIDE E STEFANO STAGNO s.n.c.", giusto atto notarile Rep. N. 26733 – Racc. 5133, Dott. Emanuela Garofalo, notaio in Biella, in data 10 aprile 2015;

visto l'oggetto sociale riportato nella visura camerale storica società "CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DI DAVIDE E STEFANO STAGNO s.n.c." che persegue tra i propri scopi "l'esercizio di attività sanitarie in regime ambulatoriale, in particolare, attività di recupero e rieducazione funzionale, di terapia fisica" e ritenuto lo stesso congruo per l'attività da effettuarsi presso la stessa struttura sita in Biella, Via Delleani n. 15;

viste le dichiarazioni sostitutive di certificazioni dei carichi pendenti e del casellario giudiziale rese ai sensi del DPR 445/2000 in data 1° maggio 2015 dai Soci amministratori della società "CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DI DAVIDE E STEFANO STAGNO s.n.c.", da cui non risultano iscrizioni nella banca dati del casellario giudiziale né condanne penali in capo ai medesimi;

visti i certificati dei casellari giudiziali rilasciati in data 1° luglio 2015 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, da cui non risultano iscrizioni nella banca dati del casellario in capo ai componenti del Consiglio d'Amministrazione della Società CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DAVIDE E STEFANO STAGNO s.n.c.;

visto il certificato dei carichi pendenti rilasciato in data 24 luglio 2015 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino (pervenuto con prot. 15771 del 12 agosto 2015), da cui non risultano carichi pendenti in capo al Legale Rappresentante e Direttore Tecnico della Società CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DAVIDE E STEFANO STAGNO s.n.c.;

visto il certificato di comunicazione antimafia trasmesso dalla Prefettura di Biella il 1° settembre 2015 (nota prot. n. 9574 del 16 luglio 2015), con cui si comunica che a carico della società CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DAVIDE E STEFANO STAGNO s.n.c. e dei relativi legali rappresentanti indicati nella domanda non sussistono cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui alla vigente normativa antimafia (art. 87 D.Lgs. 159/2011);

viste le dichiarazioni sostitutive delle comunicazioni antimafia (pervenute con prot. n. 18196/A1403A in data 1° ottobre 2015) rese da ciascun socio della Società CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DAVIDE E STEFANO STAGNO s.n.c. ai sensi del D.P.R. 445/2000 in data 17 settembre 2015, da cui non risultano cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 6/9/2011 n. 159;

vista la Determinazione del Direttore della S.O.C. Assistenza Sanitaria Integrata dell'ASL BI n. 23 del 26 maggio 2015 – pervenuta al Settore competente con prot. n. 10891/A14050 del 3 giugno 2015 - ove lo stesso Direttore:

- recepisce il verbale del 20/05/2015 redatto dalla Commissione di Vigilanza sulle strutture sanitarie A.S.L. BI dal quale risulta che l'Ambulatorio di R.R.F. di 1° livello "CENTRO SPECIALISTICO BIELLESE DI FISIOCHINESITERAPIA E RIABILITAZIONE DR. STAGNO" di Biella – Via Delleani n. 15 – ha mutato la propria ragione sociale a far tempo dal 6/05/2015 (data di registrazione dell'atto costitutivo della società) in quella di "CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DI DAVIDE E STEFANO STAGNO s.n.c." con sede immutata;
- dà atto che il "CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DI DAVIDE E STEFANO STAGNO s.n.c." – Via Delleani n. 15 – al di là del cambio di ragione sociale, a far tempo dal 6/5/2015 (data di registrazione dell'atto costitutivo della società) non ha apportato alcuna modifica in merito al Direttore Tecnico, alla dimensione e disposizione degli spazi della sede operativa e legale nonché alle caratteristiche organizzative dell'attività, al personale dipendente ed alle dotazioni strumentali e pertanto non necessita di alcun sopralluogo suppletivo rispetto a quello già effettuato in data 25 marzo 2015;

vista la Determinazione del Direttore della S.O.C. Assistenza Sanitaria Integrata dell'ASL BI n. 20 del 19 maggio 2015 – pervenuta al Settore competente con prot. n. 11693/A14050 in data 11 giugno 2015 - ove lo stesso Direttore recepisce il verbale del 25 marzo 2015, redatto dalla Commissione di Vigilanza sulle strutture sanitarie A.S.L. BI dal quale risulta che l'Ambulatorio di R.R.F. di 1° livello "CENTRO SPECIALISTICO BIELLESE DI FISIOCHINESITERAPIA E RIABILITAZIONE DR. STAGNO" di Biella – Via Delleani n. 15 possiede i requisiti previsti dalla vigente normativa regionale;

ritenuto opportuno, sulla base dell'istruttoria effettuata, prendere atto della intervenuto atto di conferimento della società cedente "STAGNO GIUSEPPE" nella società cessionaria "CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DI DAVIDE E STEFANO STAGNO s.n.c." con sede immutata in Biella, via Delleani n. 15 e, conseguentemente riconoscere in capo alla Società "CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DI DAVIDE E STEFANO STAGNO s.n.c." l'autorizzazione all'esercizio nonché l'accreditamento delle attività sanitarie autorizzate e accreditate, ex D.G.R. n. 40-2991 del 13 novembre 1995 e s.m.i., D.G.R. n. 33-14612 del 24 gennaio 2005, nella struttura sita in Via Delleani n. 15, Biella;

ritenuto altresì di demandare all'A.R.P.A. la verifica del mantenimento, in capo alla struttura in oggetto, dei requisiti di accreditamento previsti dalle disposizioni regionali in materia, dandone comunicazione al Settore regionale competente;

verificato il perfezionamento di tutti gli atti necessari per procedere alla variazione della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e del relativo accreditamento presso l'Ambulatorio di R.R.F. di 1° livello extradegenziale sito in Via Delleani n. 15, Biella, a favore della società "CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DI DAVIDE E STEFANO STAGNO s.n.c.", ricorrendo tutti i presupposti giuridici richiesti;

visto l'art. 194 del T.U.LL.SS. 27/07/1934, n. 1265 e smi;
vista la L. 833/78;
visti gli artt. 2330 e 2555 e seguenti del codice civile;
visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
vista la D.C.R. n. 616-3149 del 22.02.2000 e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. 40-2991 del 13 novembre 1995;
vista la D.G.R. n. 33-14612 del 24 gennaio 2005.

La Giunta Regionale, udite le argomentazioni del Relatore e condividendole, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

delibera

per le motivazioni espresse in premessa,

- 1) di prendere atto dell'intervenuto conferimento della "CENTRO SPECIALISTICO BIELLESE DI FISIOCHINESITERAPIA E RIABILITAZIONE DR. STAGNO GIUSEPPE" nella società "CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DI DAVIDE E STEFANO STAGNO s.n.c." con sede in Biella, Via Delleani n. 15;
- 2) di volturare in capo alla società "CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DI DAVIDE E STEFANO STAGNO s.n.c." l'autorizzazione all'esercizio nonché l'accreditamento dell'attività specialistico ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello (cod. 56), così come autorizzate ed accreditate, ex D.G.R. n. 40-2991 del 13 novembre 1995. e s.m.i., D.G.R. n. 33-14612 del 24 gennaio 2005 presso la sede in Biella, Via Delleani n. 15;
- 3) di demandare l'A.R.P.A. alla verifica del mantenimento, in capo alla struttura in oggetto, dei requisiti di accreditamento previsti dalle disposizioni regionali in materia, dandone comunicazione al Settore regionale competente;
- 4) di incaricare il Legale Rappresentante della società "CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DI DAVIDE E STEFANO STAGNO s.n.c.", titolare dell'Ambulatorio di R.R.F. di 1° livello di comunicare tempestivamente al Settore competente e all'A.S.L., ogni variazione di attrezzature principali e modificazioni permanenti dell'orario di apertura e dell'impegno orario del Direttore Tecnico; di presentare preventivamente istanza per ogni eventuale elemento di variazione di titolarità, direzione tecnica e locali d'esercizio nonché di richiedere autorizzazione per ogni eventuale elemento di variazione al presente provvedimento.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 12.10.2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)